



Determinazione n. 180 del 10/10/2018: assunzione impegno di spesa studio Lentini, Placidi & Partners Legali Associati, Avv. Luca Lentini– preavviso di parcella del 28/09/2018, ns. prot. n. 6918 del 10/10/2018

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...”*;
- VISTO l’art. 12, comma 2, lett. d) della legge 18 febbraio 1989 n. 56, in base al quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- VISTO l’art. 6, comma 2, lett. q) del Regolamento del Consiglio, revisionato e aggiornato con delibera n. 153 del 26.05.2014 e s.m.i., a norma del quale *“spetta al Consiglio Regionale resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- VISTA la delibera n. 167 del 20 maggio 2006 con cui si è deciso di impugnare il “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito”, pubblicato dal Ministero della Difesa, nella G.U. Serie Speciale Concorsi, n. 25 del 31.03.2006 e di conferire apposita delega all’avv. Luca Lentini del Foro di Roma;
- CONSIDERATO che con la stessa delibera si è deciso di liquidare l’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dagli avvocati davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 08.04.2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati;
- RILEVATO che, uno dei motivi di impugnazione del concorso, è costituito da quanto previsto dalla lettera c) del bando che prescrive *“..il possesso della laurea specialistica in psicologia e l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”*, senza fare menzione dell’iscrizione all’Albo;
- PRESO atto, infatti, che l’iscrizione all’Albo, presupposto indefettibile per lo svolgimento di funzioni per le quali è richiesta la laurea in psicologia e la successiva abilitazione, non è prevista neppure ai fini della nomina dei vincitori (art. 14 del bando);
- VISTO il ricorso, reg. gen. n. 5797 del 2006, presentato al T.A.R. del Lazio dall’Ordine, avverso il sopra menzionato bando emanato dal Ministero della Difesa;
- ATTESO che, a seguito dei controlli effettuati dagli uffici dell’Ordine sui nominativi dei sei vincitori del concorso, è stata riscontrata l’iscrizione ad un albo regionale di tutti i professionisti indicati nell’elenco dei vincitori;
- VISTA la delibera del Consiglio n. 372 del 18/06/2018 con la quale si è deciso di manifestare il non interesse dell’Ordine al proseguimento del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. del Lazio, R.G. n. 5797/2006, avverso il Ministero della Difesa;
- VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I Bis n. 9607 del 27.09.2018, che ha definito il giudizio in oggetto dichiarando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti;

- VISTO il preavviso di parcella n. 183 del 28.09.2018, ns. prot. n. 6918 del 10.10.2018, avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale per l'attività resa nel corso del giudizio in oggetto per un importo onnicomprensivo pari ad euro 5.097,10 (cinquemilanovantasette/10);
- ACCERTATA la regolarità del menzionato preavviso di parcella e riscontrata la rispondenza dell'importo all'attività prestata dai legali, in conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 08.04.2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati;
- VISTO l'art. 25, comma 1 del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità", approvato con delibera n. 82 del 22.03.05 e modificato con delibere n. 104 del 28.02.11 e n. 157 del 26.03.2012, il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice"*;
- RITENUTO di effettuare una variazione all'interno dell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), diminuendo lo stanziamento del capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) di euro 10.650,40 (diecimilaseicentocinquanta/40) ed aumentando di euro 10.650,40 (diecimilaseicentocinquanta/40) lo stanziamento del capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione);
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di procedere all'interno dell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali) alle seguenti variazioni di bilancio:
 - a) diminuire lo stanziamento del capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) di euro 10.650,40 (diecimilaseicentocinquanta/40);
 - b) aumentare di euro 10.650,40 (diecimilaseicentocinquanta/40) lo stanziamento del capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione);
- di assumere un impegno di spesa di euro 5.097,10 (cinquemilanovantasette/10) onnicomprensivi, a fronte del preavviso di parcella del 28.09.2018, ns. prot. n. 6918 del 10/10/2018, dello studio Legale Lentini, Placidi & Partners Legali Associati, avente ad oggetto il saldo per le prestazioni professionali concernenti il giudizio indicato in narrativa.

L'onere relativo trova imputazione nell'UPB 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 10 ottobre 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari

~ pag. 2 di 2 ~